

**CITTA' DI VERCELLI**  
**SETTORE POLIZIA MUNICIPALE**

**N. Reg. Ord. 2**  
**N. Racc. Decr. 12**  
**N. Prot. Gen. 1617**

OGGETTO: limitazioni conseguenti al Piano Stralcio della Mobilità predisposto dalla Regione Piemonte e al Piano di Azione approvato dalla Provincia di Vercelli.

**IL DIRIGENTE**

**PREMESSO:**

- che la Regione Piemonte e la Provincia di Vercelli approvavano, con rispettive deliberazioni, il Piano Stralcio per la Mobilità e il Piano di Azione per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di qualità dell'aria;
- che il comune di Vercelli con deliberazione giuntalesca di indirizzo n. 4 del 12 gennaio 2007 prendeva atto delle indicazioni contenute nei suddetti provvedimenti in materia di limitazione del traffico, talune, peraltro, di natura vincolante;
- che la Giunta Comunale con la anzidetta deliberazione individua nel centro abitato l'ambito territoriale per l'applicazione delle misure di limitazione alla circolazione sotto indicate;
- che siffatta deliberazione prevede, altresì, deroghe in favore di ulteriori categorie di veicoli e utenti rispetto a quelle già indicate nella deliberazione regionale n. 57-4131 del 23 ottobre 2006 e nel Piano Provinciale di Azione;

**CONSIDERATO** che ai sensi del combinato disposto delle disposizioni di cui: al Piano Stralcio per la Mobilità, approvato con deliberazione n. 66-3859 del 18 settembre 2006; alla deliberazione regionale n. 57-4131 del 23 ottobre 2006; al Piano di Azione Provinciale approvato in data 29 dicembre 2006 con deliberazione della Giunta Provinciale n. 6484 del 19 dicembre 2006, le limitazioni in materia di traffico afferiscono le sotto indicate categorie di veicoli utilizzati per il trasporto privato, per la distribuzione delle merci e per l'esercizio delle attività commerciali, artigianali, industriali, agricole e di servizi, durante i giorni e gli orari di seguito riportati; partitamente:

1. categorie di veicoli:
  - 1.1. ciclomotori e motocicli a due tempi non conformi alla normativa euro 1, immatricolati da più di 10 anni;
  - 1.2. veicoli alimentati a benzina con omologazioni precedenti all'Euro 1;
  - 1.3. veicoli diesel con omologazione precedenti all'Euro2;
2. giorni e orari delle limitazioni:
  - 2.1. traffico privato: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.30;
  - 2.2. traffico commerciale: dal lunedì al venerdì dalle ore 14.00 alle ore 17.00;

**PRESO ATTO** delle categorie di veicoli e utenti che la deliberazione n. 57-4131 del 23 ottobre 2006 sottrae alla sfera di applicazione delle misure restrittive in materia di traffico indicate ai punti 2.1.2 e 2.1.3 del Piano Stralcio per la Mobilità;

**PRESO, ALTRESI', ATTO** del paragrafo 7.3 del Piano Provinciale di Azione;

**RICHIAMATI** i suddetti provvedimenti regionali, provinciali e comunali, costituenti, tutti, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;

**VISTI** gli artt. 5, 7 comma 1 lett. b) del D. L.gs 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.;

**VISTO** l'art. 107 comma 2 del Decreto L.vo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

**ORDINA**

1. All'interno del centro abitato del Comune di Vercelli è vietata, a partire dal 15 gennaio 2007, i giorni e gli orari di seguito indicati, la circolazione dei veicoli appresso elencati:
  - 1.1. dal lunedì al venerdì dalle ore dalle ore 09.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.30:

- ciclomotori e motocicli a due tempi non conformi alla normativa Euro 1, immatricolati da più di 10 anni, utilizzati per il trasporto privato;
  - veicoli alimentati a benzina con omologazione precedente all'Euro 1, utilizzati per il trasporto privato;
  - veicoli diesel con omologazione precedenti all'Euro 2, utilizzati per il trasporto privato;
- 1.2. dal lunedì al venerdì dalle ore 14.00 alle ore 17.00:
- ciclomotori a due tempi non conformi alla normativa Euro 1 immatricolati da più di 10 anni, utilizzati per il trasporto e la distribuzione delle merci e per l'esercizio delle attività commerciali, artigianali, industriali, agricole e di servizio;
  - veicoli alimentati a benzina con omologazione precedente all'Euro 1;
  - veicoli diesel con omologazione precedente all'Euro 2.
2. Sono esclusi dal divieto di circolazione di cui al punto 1. le seguenti categorie di veicoli e i veicoli in favore delle sotto indicate categorie di utenti, ancorché tali veicoli rientrino, per caratteristiche costruttive, di alimentazione e/o di immatricolazione, tra i veicoli potenzialmente soggetti alle limitazioni della circolazione; partitamente:
- 2.1. veicoli per il trasporto di soggetti disabili (cfr. D.G.R. 57-4131);
  - 2.2. veicoli iscritti nei registri delle auto storiche (cfr. D.G.R. 57-4131);
  - 2.3. veicoli alimentati a gpl o a metano (anche bifuel) con omologazioni precedenti all'Euro 1 (cfr. D.G.R. 57-4131);
  - 2.4. veicoli aventi una massa superiore a 3,5 tonnellate (cfr. D.G.R. 57-4131);
  - 2.5. macchine agricole (cfr. D.G.R. 57-4131);
  - 2.6. macchine operatrici (cfr. D.G.R. 57-4131);
  - 2.7. autocaravan (cfr. D.G.R. 57-4131);
  - 2.8. veicoli utilizzati da imprese per interventi tecnico operativi o trasporti urgenti o di emergenza con fotocopia di certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., da cui risulti l'attività dell'azienda (cfr. paragrafo 7.3 Piano d'Azione Provinciale);
  - 2.9. veicoli operanti in ambito sanitario: veicoli di medici in visita domiciliare urgente muniti del contrassegno dell'Ordine; veicoli utilizzati da operatori sanitari e assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro; veicoli per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili a indifferibili per cura di gravi malattie, in grado di esibire relativa certificazione medica (cfr. paragrafo 7.3 Piano d'Azione Provinciale);
  - 2.10. veicoli incaricati dei servizi di pompe funebri, trasporti funebri e veicoli al seguito sul percorso dal domicilio al luogo del funerale e ritorno;
  - 2.11. veicoli utilizzati per l'effettuazione di traslochi (semprechè aventi massa sino a 3,5 tonnellate perché, in quest'ultimo caso, già esclusi dalla normazione regionale) e per i quali siano state precedentemente rilasciate autorizzazioni per l'occupazione del suolo pubblico dagli uffici competenti (cfr. paragrafo 7.3 Piano d'Azione Provinciale);
  - 2.12. veicoli appartenenti agli istituti di vigilanza e trasporto valori (cfr. paragrafo 7.3 Piano d'Azione Provinciale);
  - 2.13. veicoli destinati al trasporto di cose, utilizzati dagli esercenti il commercio su area pubblica nei giorni di mercato o fiera, per il tragitto più breve, esclusivamente dal comune di residenza al comune sede di mercato o fiera e viceversa;
  - 2.14. veicoli destinati al trasporto di merci deperibili e medicinali (semprechè aventi massa sino a 3,5 tonnellate perché, in quest'ultimo caso, già esclusi dalla normazione regionale) (cfr. paragrafo 7.3 Piano d'Azione Provinciale);
  - 2.15. veicoli utilizzati per i servizi di reperibilità, compresi quelli di manutenzione di impianti a servizio di imprese e delle residenze (cfr. paragrafo 7.3 Piano d'Azione Provinciale);
  - 2.16. veicoli utilizzati per forme di car pooling con almeno tre persone a bordo;
  - 2.17. motoveicoli impiegati dalle autoscuole vercellesi ai fini dello svolgimento delle prove di esame di guida per il rilascio della patente abilitante conduzione di motoveicoli. Deroga valida solo i giorni e gli orari di svolgimento degli esami;
  - 2.18. veicoli in favore dei quali sia stato accordato dal Corpo Polizia Municipale formale permesso temporaneo in deroga. Tali permessi vengono rilasciati per comprovate e oggettive esigenze, ferme restando l'eccezionalità della contingenza e l'onere per il richiedente di adeguatamente documentare la siffatta necessità;

- 2.19. veicoli impiegati per raggiungere le officine autorizzate ai fini di effettuare la revisione e/o il controllo dei gas di scarico (bollino blu). Tale esigenza dovrà risultare da idonea documentazione.
3. E' fatta sempre salva la circolazione dei veicoli riservati a servizi di polizia, antincendio, autoambulanze. E' fatta, altresì, salva la circolazione dei veicoli provvisti dei contrassegni di istituto, di proprietà o al servizio di enti pubblici e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali. E' fatta, altresì, salva, la circolazione dei veicoli provvisti dei segni distintivi, impiegati per attività istituzionali da enti esercenti servizi di pubblica necessità.
4. Gli orari di cui ai punti 1.1 e 1.2 del presente provvedimento sono adottati esclusivamente in via sperimentale e tali orari saranno pertanto suscettibili di tutte le modificazioni e variazioni che l'Amministrazione Comunale riterrà eventualmente utile effettuare e, che, ove effettuate, saranno rese note con apposita ordinanza integrativa della presente.

### **INCARICA**

Il Settore Lavori Pubblici e Manutenzione per la collocazione della segnaletica inerente il presente provvedimento.

### **MANDA**

altresì, a dare notizia della presente ordinanza mediante pubblicazione sul sito informatico del Comune di Vercelli e invio agli organi di stampa

### **AVVISA**

Chiunque ne abbia interesse che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Piemonte entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione della medesima o comunque dalla piena conoscenza.

Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art 37 del Decr. Lg.vo 30 aprile 1992, n. 285, da notificarsi con raccomandata con avviso di ricevimento all'Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale via Nomentana 2, 00161 Roma e al Comune di Vercelli, come prescritto dall'art. 74 comma 1 Regolamento di Esecuzione ed Attuazione nuovo C.d.S.

Vercelli, 12 gennaio 2007

**IL DIRIGENTE**  
**Dr. Giorgio Spalla**

GS/ir

[RETTIFICA DEL 18 GENNAIO 2007](#)